

4.2.2.2

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi uni- versitari nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale)

del 22 giugno 2023

La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 2, 4, 6 e 7 dell'Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005,

decreta:

I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina i requisiti minimi per il riconoscimento a livello svizzero dei diplomi universitari che abilitano all'esercizio della professione nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale).

Art. 2 Definizioni

¹Gli esperti di educazione precoce speciale lavorano con bambini in età prescolare sin dalla nascita e in età scolare fino a un massimo di due anni dall'inizio della scolarizzazione (primo ciclo). Sono formati per l'accompagnamento e la consulenza di famiglie

con bambini che hanno limiti nello svolgimento delle attività e nelle possibilità di partecipazione. I loro ambiti di competenza sono la diagnosi orientata allo sviluppo, la prevenzione, il sostegno individuale, la collaborazione interdisciplinare e il sostegno in contesti integrativi.

²I docenti di sostegno pedagogico operano nelle scuole di ogni ordine e grado. Sono formati all'insegnamento ai bambini, agli adolescenti e ai giovani adulti con bisogni educativi particolari. I loro ambiti di competenza sono la prevenzione, la diagnosi e il sostegno, le attività di consulenza e di supporto, la collaborazione interdisciplinare e la partecipazione allo sviluppo di sistemi educativi integrativi.

³Una formazione formale è un percorso di apprendimento regolamentato che porta al conseguimento di un diploma di livello secondario II, un diploma di formazione professionale superiore o un diploma universitario. Si chiamano prestazioni di studio quelle acquisite nell'ambito della formazione formale a livello di scuole universitarie.

⁴La formazione non formale è un percorso di apprendimento strutturato al di fuori della formazione formale, in particolare la formazione continua.

⁵La formazione informale è acquisita al di fuori dei percorsi di apprendimento strutturati.

II Requisiti formali del riconoscimento

Art. 3

Possono essere riconosciuti i diplomi che abilitano all'esercizio della professione nell'ambito della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale), rilasciati da una scuola universitaria cantonale o riconosciuta da uno o più Cantoni, accreditata secondo la Legge federale del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul

¹ LPSU, RS 414.20.

coordinamento del settore universitario svizzero e i cui corsi di studio adempiono i requisiti minimi del presente regolamento.

III Requisiti di ammissione alla formazione

Art. 4 Ammissione all'orientamento educazione precoce speciale

¹Per l'ammissione agli studi di master nell'orientamento educazione precoce speciale è richiesto un diploma di insegnamento per il livello primario riconosciuto dalla CDPE.

²Sono ammessi anche i titolari di un diploma di logopedia o psicomotricità riconosciuto dalla CDPE.

³Possono essere ammessi con prestazioni complementari

- a. i titolari di un diploma di insegnamento riconosciuto dalla CDPE per il livello secondario I o per le scuole di maturità nonché le persone che hanno ottenuto un bachelor nel quadro di un ciclo di studi integrato per il diploma di insegnamento nel livello secondario I;
- b. i titolari di un bachelor in un ambito di studi affine, in particolare scienze dell'educazione, pedagogia curativa clinica e pedagogia sociale, pedagogia speciale, psicologia o ergoterapia.

⁴Le prestazioni complementari di cui al capoverso 3 totalizzano da 30 a 60 crediti ECTS² e sono effettuate nell'ambito del corso di studio in educazione e formazione di bambini nella prima infanzia, compreso il primo ciclo. Devono essere completate prima del conseguimento del master. In base all'orientamento scelto nel ciclo di studi precedente, l'istituto di formazione può rinunciare alle prestazioni complementari.

² European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

Art. 5 Ammissione all'orientamento insegnamento speciale

¹Per l'ammissione agli studi di master nell'orientamento insegnamento speciale è richiesto un diploma di insegnamento riconosciuto dalla CDPE.

²Sono ammesse anche le persone che hanno ottenuto un bachelor nel quadro di un ciclo di studi integrato per il diploma di insegnamento nel livello secondario I.

³Possono essere ammessi con prestazioni complementari

- a. i titolari di un diploma di logopedia o psicomotricità riconosciuto dalla CDPE;
- b. i titolari di un bachelor in un ambito di studi affine, in particolare scienze dell'educazione, pedagogia curativa clinica e pedagogia sociale, pedagogia speciale o psicologia.

⁴Le prestazioni complementari di cui al capoverso 3 totalizzano da 30 a 60 crediti ECTS e sono effettuate nell'ambito della formazione all'insegnamento nella scuola regolare, fermo restando che almeno 10 crediti ECTS devono essere ottenuti sotto forma di pratica didattica accompagnata. Le prestazioni complementari devono essere completate prima del conseguimento del master.

IV Requisiti concernenti la formazione

Art. 6 Obiettivi della formazione

Il corso di studio in pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale) abilita i diplomati a

- a. esercitare un'attività di consulenza e di sostegno in relazione con i problemi che si pongono nell'ambito degli interventi di pedagogia curativa e pedagogia speciale;
- b. utilizzare procedure diagnostiche e metodi di osservazione differenziati incentrati sulla persona, sull'interazione e sul contesto, analizzandone e interpretandone i risultati;
- c. individuare i fattori che ostacolano lo sviluppo e l'apprendimento e determinare le risorse;

- d. elaborare un progetto di pedagogia speciale individualizzato in collaborazione con i rilevanti attori, formulare e attuare gli obiettivi di sostegno orientati a un approccio partecipativo;
- e. coinvolgere attivamente la famiglia, la famiglia allargata, il contesto scolastico e sociale;
- f. lavorare e cooperare attivamente in modo interdisciplinare con tutti gli specialisti e gli istituti nell'ambito della prima infanzia e in quello scolastico;
- g. impegnarsi in una riflessione teorica sulla propria attività professionale e analizzarla alla luce delle conoscenze scientifiche;
- h. valutare l'efficacia della propria attività professionale ricorrendo a metodi trasparenti;
- i. considerare le proprie competenze professionali, personali e sociali e ampliarle in modo mirato per acquisire una sempre maggiore professionalità; e
- j. condividere la responsabilità dello sviluppo del sistema educativo in collaborazione con i rilevanti attori.

Art. 7 Obiettivi della formazione nell'orientamento educazione precoce speciale

¹Il corso di studio in pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale) permette di acquisire le competenze professionali, metodologiche, personali e sociali richieste per il sostegno preventivo ed educativo dei bambini, il cui sviluppo è messo in pericolo, compromesso e/o caratterizzato da disabilità, nonché per la consulenza e l'accompagnamento nel contesto familiare ed extrafamiliare.

²Il corso di studio abilita inoltre i diplomati a

- a. individuare precocemente i fattori che limitano o compromettono lo sviluppo di un bambino;
- b. attuare interventi orientati allo sviluppo del bambino nella prima infanzia che considerino il contesto familiare ed extrafamiliare;
- c. consigliare e accompagnare i detentori dell'autorità parentale e le persone di riferimento coinvolgendoli affinché collaborino alla pianificazione e alla realizzazione di interventi di sostegno duraturi che considerino le risorse e le esigenze di tutte le persone coinvolte;

- d. lavorare e cooperare in modo interdisciplinare nell'ambiente familiare, nella presa a carico e nella terapia con l'obiettivo dell'integrazione e della partecipazione;
- e. fornire un accompagnamento e un sostegno in contesti integrativi nell'ambito della prima infanzia, per esempio nei gruppi di gioco e negli asili nido, e nel passaggio alla scuola obbligatoria per un massimo di due anni dall'inizio della scolarizzazione (primo ciclo) e
- f. gestire casi complessi nell'ambito della prima infanzia.

Art. 8 Obiettivi della formazione nell'orientamento insegnamento speciale

¹Il corso di studio in pedagogia speciale (orientamento insegnamento speciale) permette di acquisire le competenze professionali, metodologiche, sociali e personali richieste per la stimolazione e il sostegno dei bambini, degli adolescenti e dei giovani adulti con bisogni educativi particolari nonché per la consulenza e la partecipazione allo sviluppo dei sistemi educativi.

²Il corso di studio abilita inoltre i diplomati a

- a. pianificare e svolgere un insegnamento e misure di sostegno scolastico adeguati ai bisogni educativi particolari dei bambini, degli adolescenti e dei giovani adulti e procedere alla loro valutazione,
- b. esercitare l'attività di docente di sostegno pedagogico in tutte le strutture del sistema educativo,
- c. sviluppare offerte di formazione integrativa in tutti i livelli di scuola (cicli), nel livello secondario II e nel passaggio scuola-lavoro,
- d. offrire consulenza ai detentori dell'autorità parentale, ai docenti e agli specialisti nonché alle direzioni e alle autorità scolastiche riguardo alle misure di prevenzione e alle tematiche relative all'insegnamento speciale e alla pedagogia speciale,
- e. assicurare la collaborazione multiprofessionale e la cooperazione all'interno della scuola e con i diversi attori del sistema educativo ponendo l'accento sull'integrazione e la prevenzione, e
- f. condividere la responsabilità dello sviluppo di un sistema educativo improntato a un approccio integrativo.

A Entità e struttura delle formazioni

Art. 9 Portata della formazione

La formazione corrisponde a uno studio di master secondo l'Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere³ e totalizza tra 90 e 120 crediti ECTS. È possibile proporre entrambi gli orientamenti oppure solo uno. Se sono proposti i due orientamenti, i contenuti specifici di ogni orientamento totalizzano almeno 30 crediti ECTS.

Art. 10 Computo degli studi già effettuati

Le formazioni formali e gli studi rilevanti per il conseguimento del diploma già effettuati sono computati in misura adeguata. Le formazioni non formali effettuate al livello terziario possono essere computate per un massimo di 30 crediti ECTS. Un'eventuale pratica professionale convalidata può essere computata alla formazione pratica.

B Contenuti della formazione

Art. 11 Settori di formazione

¹La formazione comprende

- a. la teoria e la prassi della pedagogia curativa e speciale,
- b. lo studio di rilevanti settori affini tra cui scienze dell'educazione, psicologia, medicina, sociologia e diritto, e
- c. i metodi di ricerca e le scoperte dell'attuale ricerca nell'ambito della pedagogia curativa e speciale.

²Conformemente all'orientamento scelto, gli studi possono porre l'accento sulla stimolazione e il sostegno dei bambini con disturbi dello sviluppo emotivo, sociale, fisico e motorio, linguistico e/o cognitivo nonché di bambini con handicap sensoriali o

³ Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 29 novembre 2019 sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere.

fisici, deficit cognitivi, pluridisabilità, disturbi del comportamento o di allievi superdotati e sulla consulenza alla famiglia, alla scuola e agli altri sistemi di sostegno.

³La formazione pratica totalizza almeno 20 crediti ECTS. Deve svolgersi in due contesti diversi. Nella formazione complementare alla professione una parte degli stage è sostituita da una pratica didattica accompagnata.

Art. 12 Relazione tra teoria e pratica, insegnamento e ricerca

La formazione mette in relazione teoria e pratica, nonché insegnamento e ricerca.

V Idoneità alla professione

Art. 13

¹La professione nell'ambito della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale) pone requisiti che gli studenti e le studentesse devono soddisfare per garantire l'integrità delle persone loro affidate.

²La scuola universitaria adotta una procedura appropriata per escludere gli studenti e le studentesse non idonei ai sensi del capoverso 1.

VI Diploma

Art. 14 Condizioni per il rilascio del diploma

Il diploma è rilasciato in base a una valutazione completa delle qualifiche e delle prestazioni di studio degli studenti e delle studentesse nei campi indicati all'articolo 11 e in rapporto con l'ac-

quisizione delle competenze e delle conoscenze di cui agli articoli 6–8, dopo l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione d'insegnante secondo l'articolo 13.

Art. 15 Certificato di diploma

¹Il certificato di diploma contiene:

- a. la denominazione della scuola universitaria,
- b. i dati personali del diplomato o della diplomata,
- c. la menzione «diploma nell'ambito della pedagogia speciale»,
- d. l'orientamento scelto (educazione precoce speciale o insegnamento speciale),
- e. la firma dell'istanza competente, e
- f. il luogo e la data.

²Sul diploma riconosciuto figura la menzione aggiuntiva: «Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione del... [data del primo riconoscimento])».

³Se il certificato di diploma è rilasciato anche in inglese, si devono usare i termini stabiliti nell'allegato.

Art. 16 Titolo

¹Il diploma è corredato di un titolo professionale. La persona titolare di un diploma riconosciuto ha il diritto di portare il titolo di «pedagogista specializzato diplomato / pedagogista specializzata diplomata (CDPE) orientamento educazione precoce speciale» o di «pedagogista specializzato diplomato / pedagogista specializzata diplomata (CDPE) orientamento insegnamento speciale».

²Quando è rilasciato un titolo conforme alla Dichiarazione di Bologna, il certificato di diploma porta la dicitura «*Master of Arts*» o «*Master of Science*», completata da «*in Special Needs Education*».

VII Requisiti concernenti i responsabili della formazione

Art. 17 Qualifiche dei formatori

I formatori possiedono un titolo di una scuola universitaria nella materia d'insegnamento, qualifiche didattiche specifiche alle scuole universitarie e, in generale, un'esperienza professionale nel settore di specializzazione.

Art. 18 Qualifiche dei responsabili della formazione pratica

I formatori pratici sono titolari di un diploma nell'ambito della pedagogia speciale e hanno almeno due anni di esperienza professionale. La formazione necessaria all'adempimento del loro compito è assicurata generalmente dagli istituti di formazione.

VIII Procedura di riconoscimento

Art. 19 Commissione di riconoscimento

¹Il Comitato della CDPE incarica una o più commissioni di riconoscimento di esaminare i corsi di studio.

²Il Segretariato generale della CDPE ne assume il segretariato.

Art. 20 Procedura

¹La commissione di riconoscimento competente esamina il corso di studio per il quale è stato richiesto il riconoscimento da uno o più Cantoni e formula una proposta all'attenzione del Comitato della CDPE in funzione dei risultati dell'esame svolto.

²Il Comitato della CDPE decide in merito al riconoscimento e a eventuali condizioni o al rifiuto. Revoca il riconoscimento qualora le condizioni non fossero più rispettate.

³Ogni modifica a un corso di studio riconosciuto con un impatto sulle condizioni di riconoscimento deve essere comunicato alla commissione di riconoscimento. Le modifiche importanti danno luogo a una verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento del corso di studio.

⁴Dopo sette anni, il Cantone o i Cantoni responsabili domandano una verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento del corso di studio. Il Comitato della CDPE decide in merito alla conferma del riconoscimento.

Art. 21 Registro

La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.

IX Disposizioni finali

Art. 22 Rimedi giuridici

¹I Cantoni possono contestare le decisioni dell'autorità di riconoscimento con un'azione legale secondo l'articolo 120 della Legge sul Tribunale federale⁴.

²I privati interessati possono impugnare le decisioni prese dalle autorità di riconoscimento in merito al riconoscimento retroattivo dei diplomi di diritto anteriore presentando un ricorso scritto e motivato alla Commissione di ricorso CDPE/CDS entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Le disposizioni della Legge sul Tribunale amministrativo federale⁵ sono applicabili per analogia.

Art. 23 Procedure di riconoscimento pendenti

Le procedure di riconoscimento ancora pendenti all'entrata in vigore del presente regolamento sono concluse in applicazione delle nuove regole di diritto.

⁴ RS 173.110.

⁵ RS 173.32.

Art. 24 Diplomi d'insegnamento riconosciuti in base al diritto anteriore

¹I riconoscimenti concessi in applicazione del diritto anteriore restano acquisiti e mantengono la loro validità anche secondo le nuove regole di diritto.

²I corsi di studio riconosciuti secondo l'articolo 20 capoversi 3 e 4 sono verificati in base alle nuove regole di diritto. È fatto salvo l'articolo 28.

Art. 25 Diplomi d'insegnamento conformi al diritto anteriore

¹I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più Cantoni, rilasciati prima dell'attribuzione del riconoscimento secondo il pertinente diritto intercantonale, sono considerati riconosciuti in modo retroattivo, a condizione che il Cantone competente confermi che si tratta di diplomi antecedenti.

²I titolari di un diploma conforme al diritto anteriore sono autorizzati a portare il titolo definito nell'articolo 16 capoverso 1.

³Il Segretariato generale della CDPE rilascia, su richiesta, un attestato a conferma del riconoscimento retroattivo.

Art. 26 Ammissione di studenti e studentesse titolari di un diploma conforme al diritto anteriore

I titolari di un diploma d'insegnamento rilasciato dalle scuole normali secondo il diritto anteriore riconosciuto dalla CDPE sono ammessi al corso di studio.

Art. 27 Abrogazione del diritto anteriore

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a. il Regolamento del 12 giugno 2008 concernente il riconoscimento dei diplomi universitari nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale),

- b. le direttive dell'11 settembre 2008 per l'applicazione del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi universitari nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale).

Art. 28 Disposizione transitoria

¹Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la scuola universitaria può ancora avviare programmi di studio secondo il diritto anteriore per due anni.

²Qualora l'ordinamento interno delle scuole universitarie lo preveda, gli studenti e le studentesse che hanno cominciato i loro studi secondo il diritto anteriore li possono terminare secondo lo stesso diritto. La scuola universitaria può prevedere un trasferimento in corsi di studio conformi al nuovo diritto, fermo restando che il trasferimento non deve comportare alcun svantaggio per le persone che hanno cominciato i loro studi secondo il diritto anteriore.

Art. 29 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Berna,...

In nome della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente,
Silvia Steiner

La segretaria generale,
Susanne Hardmeier

Allegato

Traduzione in inglese del certificato di diploma

Se il certificato di diploma è rilasciato anche in inglese, si devono usare i termini seguenti:

Diploma nell'ambito della pedagogia speciale	<i>Diploma in Special Needs Education</i>
Orientamento scelto (educazione precoce speciale o insegnamento speciale)	<i>(specialising in remedial education in early childhood or specialising in remedial education at school)</i>
Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione del ... [data del primo riconoscimento])	<i>The diploma is recognized throughout Switzerland (decision by the Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK) of ... [Data del primo riconoscimento])</i>